



## **Aiuti di Stato: La Commissione approva la misura di aiuto italiana da 12,835 milioni di EUR destinata a compensare Alitalia per ulteriori danni subiti a causa della pandemia di coronavirus**

Bruxelles, 12 maggio 2021

La Commissione europea ha concluso che la misura di aiuto italiana di 12,835 milioni di EUR adottata a sostegno di Alitalia è conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. L'aiuto mira a compensare la compagnia aerea per i danni subiti su determinate rotte a causa della pandemia di coronavirus nel mese di gennaio 2021.

Alitalia è grande compagnia aerea di rete che opera in Italia con una flotta di oltre 95 aeromobili. Nel 2019 la compagnia ha servito centinaia di destinazioni in tutto il mondo, trasportando circa 20 milioni di passeggeri dal suo hub principale di Roma e da altri aeroporti italiani verso varie destinazioni internazionali.

Le restrizioni imposte in Italia e in altri paesi intese a limitare la diffusione di una seconda e terza ondata della pandemia di coronavirus hanno inciso pesantemente sulle attività di Alitalia. Di conseguenza, Alitalia ha subito notevoli perdite di esercizio almeno fino al 31 gennaio 2021.

L'Italia ha notificato alla Commissione un'ulteriore misura di aiuto destinata a indennizzare Alitalia per ulteriori danni subiti su alcune rotte specifiche dall'1 al 31 gennaio 2021 a causa delle misure di emergenza e delle restrizioni di viaggio che si sono rese necessarie per limitare la diffusione del virus. L'aiuto assumerà la forma di una sovvenzione diretta pari a 12,835 milioni di EUR, che corrisponde alla stima dei danni direttamente causati alla compagnia aerea in tale periodo in base a un'analisi delle rotte ammissibili per ogni rotta. Ciò fa seguito alle decisioni della Commissione del [26 marzo 2021](#), del [29 dicembre 2020](#) e del [4 settembre 2020](#), che approvano le misure italiane di compensazione a favore di Alitalia, che hanno risarcito la compagnia aerea per i danni subiti, rispettivamente, dal 1° novembre al 31 dicembre 2020, dal 16 giugno al 31 ottobre 2020 e dal 1° marzo al 15 giugno. L'importo totale dell'aiuto compensativo per danni a favore di Alitalia notificato dall'Italia e approvato dalla Commissione ammonta ora a oltre 310 milioni di EUR.

La Commissione ha valutato la misura a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente alla Commissione di approvare misure di aiuto di Stato concesse dagli Stati membri per compensare determinate società o determinati settori per i danni direttamente arrecati da eventi eccezionali. La Commissione ritiene che la pandemia di coronavirus possa essere considerata un evento eccezionale, in quanto si tratta di un evento straordinario e imprevedibile con ingenti ripercussioni economiche. Di conseguenza, sono giustificati interventi eccezionali da parte dello Stato membro per compensare i danni connessi alla pandemia.

La Commissione ha concluso che la misura italiana compenserà i danni subiti da Alitalia direttamente connessi alla pandemia di coronavirus, in quanto la perdita di redditività su determinate rotte dovuta alle misure di contenimento durante il periodo in questione può essere considerata un danno direttamente connesso all'evento eccezionale. Ha inoltre ritenuto che la misura sia proporzionata, in quanto l'analisi quantitativa rotta per rotta presentata dall'Italia individua in modo appropriato i danni attribuibili alle misure di contenimento e, pertanto, il risarcimento non eccede quanto necessario per risarcire i danni su tali rotte.

Su tale base, la Commissione ha concluso che la misura supplementare italiana di compensazione dei danni è conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.

### Contesto

Sulla base delle denunce ricevute, il 23 aprile 2018 la Commissione ha avviato un procedimento d'indagine formale in relazione a prestiti di 900 milioni di EUR concessi dall'Italia ad Alitalia nel 2017. Il 28 febbraio 2020 la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale separato avente per oggetto un ulteriore prestito di 400 milioni di EUR concesso dall'Italia nell'ottobre 2019. Entrambi i procedimenti sono attualmente in corso.

Il sostegno finanziario dell'UE o dei fondi nazionali concesso ai servizi sanitari o ad altri servizi pubblici per far fronte alla situazione del coronavirus non rientra nell'ambito del controllo sugli aiuti di Stato. Lo stesso vale per qualsiasi sostegno finanziario pubblico fornito direttamente ai cittadini. Analogamente, le misure di sostegno pubblico a disposizione di tutte le imprese, ad esempio le integrazioni salariali e la sospensione del pagamento delle imposte sulle società, dell'IVA o dei contributi sociali, non sono soggette al controllo degli aiuti di Stato e possono essere attuate dagli Stati membri senza che sia necessaria l'approvazione della Commissione conformemente alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. In tutti questi casi, gli Stati membri possono intervenire immediatamente.

Quando si applicano le norme sugli aiuti di Stato, gli Stati membri possono elaborare ampie misure di aiuto a sostegno di imprese o settori specifici che risentono delle conseguenze della pandemia di coronavirus, in linea con il vigente quadro dell'UE in materia di aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una [comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza Covid-19](#) che illustra queste possibilità.

A tale riguardo, ad esempio:

- Gli Stati membri possono indennizzare determinate imprese o settori specifici (sotto forma di regimi) per i danni subiti e direttamente causati da eventi eccezionali, come quelli causati dalla pandemia di coronavirus. Ciò è previsto dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE.
- Le norme in materia di aiuti di Stato basate sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far fronte alle carenze di liquidità che necessitano di aiuti urgenti per il salvataggio.
- A ciò si può aggiungere un'ampia gamma di misure supplementari, come quelle a norma del regolamento "de minimis" e del regolamento generale di esenzione per categoria, che possono essere adottate dagli Stati membri anche immediatamente, senza il coinvolgimento della Commissione.

In caso di situazioni economiche particolarmente gravi, come quella attualmente affrontata da tutti gli Stati membri a causa della pandemia di coronavirus, le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di concedere un sostegno per porre rimedio a un grave turbamento della loro economia. Ciò è previsto dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un [quadro temporaneo per gli aiuti di Stato](#) basato sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto della pandemia di coronavirus. Il quadro di riferimento temporaneo, modificato il [3 aprile](#), il [8 maggio](#), il [29 giugno](#), il [13 ottobre](#) 2020 e il [28 gennaio 2021](#), prevede i seguenti tipi di aiuti che possono essere concessi dagli Stati membri: i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e anticipi; ii) garanzie statali su prestiti contratti dalle imprese; iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese, compresi i prestiti subordinati; iv) misure di salvaguardia per le banche che convogliano gli aiuti di Stato verso l'economia reale; v) assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine; vi) sostegno alla ricerca e sviluppo connessi al coronavirus (R&S); vii) sostegno alla costruzione e all'ampliamento di impianti di prova; viii) sostegno alla produzione di prodotti pertinenti per affrontare la pandemia di coronavirus; ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o sospensione dei contributi previdenziali; x) sostegno mirato sotto forma di integrazioni salariali per i dipendenti; xi) sostegno mirato sotto forma di strumenti di capitale e/o ibridi di capitale; xii) Sostegno ai costi fissi non coperti per le imprese che devono far fronte a un calo del fatturato nel contesto della pandemia di coronavirus.

Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2021. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data l'eventuale necessità di prorogarla.

La versione non riservata della decisione sarà consultabile con il numero di riferimento SA.62542 nel [registro degli aiuti di Stato](#) sul sito web della DG Concorrenza [della](#) Commissione una volta chiarite eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su Internet e nella Gazzetta ufficiale sono elencate nel bollettino elettronico di [informazione settimanale sulla concorrenza](#).

Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altri interventi adottati dalla Commissione per affrontare l'impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili [qui](#).

Contatti per la stampa:

[Arianna PODESTA](#) (+32 2 298 70 24)

[Maria TSONI](#) (+32 2 299 05 26)

[Giulia ASTUTI](#) (+32 2 295 53 44)

Informazioni al pubblico: contattare [Europe Direct](#) telefonicamente allo [00 800 67 89 10 11](#) o per [e-mail](#)